

AVS

**Assicurazione per
la vecchiaia e per i superstiti**

**Parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali**

Leggi e ordinanze
con rinvii, appendici e indici

Edizione 2024

Sommario

	Indice	3
	Elenco delle abbreviature	12
	Cronaca	18
101	Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost., estratto)	29
830.1	LF sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)	31
830.11	O sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)	63
831.10	LF sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)	85
831.101	O sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)	159
831.108	O 23 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG	249
831.111	O concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF)	252
831.131.11	DF sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nelle assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e per l'invalidità (DRif)	260
831.131.12	O sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OR-AVS)	263
831.135.1	O sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia (OMAV)	265
831.143.32	O sull'Ufficio centrale di compensazione (Ordinanza UCC) ...	270
831.143.41	O sulle aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione nell'AVS	274
831.143.42	O sui sussidi per le spese di amministrazione destinati alle casse cantonali di compensazione dell'AVS	275
830.2	LF sull'istituto amministratore dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione)	277
	Appendici	287
	Indice delle materie	319
	Indicazioni per l'uso	352

Indice

	<i>art.</i>	<i>p.</i>
Elenco delle abbreviature		12
Cronaca		18
Costituzione federale della Confederazione svizzera (Cost., estratto)		29
Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)		
Capitolo 1: Campo d'applicazione	1	31
Capitolo 2: Definizione delle nozioni generali	3	32
Capitolo 3: Disposizioni generali riguardanti le prestazioni e i contributi	14	34
Sezione 1: Prestazioni in natura	14	34
Sezione 2: Prestazioni pecuniarie	15	34
Sezione 3: Riduzione e rifiuto di prestazioni	21	36
Sezione 4: Disposizioni speciali	22	36
Capitolo 4: Disposizioni generali di procedura	27	38
Sezione 1: Informazione, assistenza amministrativa, obbligo del segreto	27	38
Sezione 2: Procedura in materia di assicurazioni sociali	34	40
Sezione 3: Contenzioso	56	50
Capitolo 5: Regole di coordinamento	63	53
Sezione 1: Coordinamento delle prestazioni	63	53
Sezione 2: Regresso	72	56
Capitolo 5a: Esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale	75a	57
Capitolo 6: Disposizioni varie	76	58
Capitolo 7: Disposizioni finali	81	60
Allegato: Modifica del diritto vigente		61
Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)		
Capitolo 1: Disposizioni concernenti le prestazioni	1	63
Sezione 1: Garanzia d'impiego appropriato	1	63

	<i>art.</i>	<i>p.</i>
Sezione 2: Restituzione di prestazioni indebitamente riscosse	2	64
Sezione 3: Interesse di mora sulle prestazioni	7	65
Capitolo 2: Disposizioni generali di procedura	7a	66
Sezione 1: Esigenze per gli specialisti incaricati dell'osservazione	7a	66
Sezione 2: Svolgimento dell'osservazione	7h	68
Sezione 2a: Perizie	7j	68
Sezione 3: Gestione, conservazione, consultazione e distruzione degli atti nonché notifica delle sentenze	8	66
Sezione 4: Procedura di opposizione	10	74
Sezione 5: Spese concernenti il patrocinio gratuito	12a	75
Capitolo 3: Regresso	13	77
Capitolo 3a: Esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza	17a	78
Sezione 1: Definizione delle competenze	17a	78
Sezione 2: Emolumenti	17f	80
Capitolo 4: Altre disposizioni	18	82
<i>Disposizione transitoria del 3 novembre 2021</i>		83

Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Parte prima: Assicurazione	1	85
Capo primo: Applicabilità della LPGA	1	85
Capo primo a: Persone assicurate	1a	85
Capo secondo: Contributi	3	87
A. Contributi degli assicurati	3	87
I. Obbligo di pagare i contributi	3	87
II. Contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa ...	4	88
III. Contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa	10	91
IV. Riduzione e condono dei contributi	11	91
B. Contributi dei datori di lavoro	12	92
C. Riscossione dei contributi	14	92
Capo terzo: Rendite	18	95
A. Diritto alla rendita	18	95
I. In generale	18	95
II. Diritto alla rendita di vecchiaia	21	96
III. Diritto alla rendita vedovile	23	97
IV. Diritto alla rendita per orfani	25	98
B. Rendite ordinarie	29	99
I. Norme per il calcolo delle rendite ordinarie	29 ^{bis}	99
II. Rendite complete	34	105
III. Rendite parziali	38	109

	<i>art.</i>	<i>p.</i>
IV. Riscossione flessibile della rendita	39	109
V. Riduzione delle rendite ordinarie	41	111
C. Rendite straordinarie	42	111
D. Assegno per grandi invalidi, il contributo per l'assistenza e mezzi ausiliari	43 ^{bis}	112
E. Disposizioni varie	43 ^{quinquies}	113
Capo quarto: Organizzazione	49	114
A. In generale	49	114
B. Datori di lavoro	51	121
C. Casse di compensazione	53	121
I. Casse di compensazione professionali	53	121
II. Casse di compensazione cantonali	61	125
III. Casse di compensazione della Confederazione	62	125
IV. Disposizioni comuni	63	126
D. Ufficio centrale di compensazione	71	133
E. Vigilanza della Confederazione	72	134
Capo quinto: Istituti di assicurazione (abrogato)	74	135
Capo sesto: Contenzioso	84	135
Capo settimo: Disposizioni penali relative alla parte prima	87	136
Capo ottavo: Disposizioni diverse relative alla parte prima	92	138
Parte seconda: Finanziamento	102	140
Capo primo: Mezzi finanziari	102	140
Capo secondo: Fondo di compensazione AVS	107	142
Capo terzo: Riserva della Confederazione (abrogato)	111	142
Capo quarto: Imposizione sul tabacco (abrogato)	113	142
Parte terza: Relazione con il diritto europeo	153 ^a	143
Parte quarta: Utilizzazione sistematica del numero AVS al di fuori dell'AVS	153 ^b	144
Parte quinta: Disposizioni finali	154	147
Appendice: Tariffa dei dazi sui tabacchi (abrogata)		147
<i>Disposizioni finali della modifica del 28 giugno 1974 (abrogate)</i>		148
<i>Disposizioni finali della modifica del 24 giugno 1977</i>		148
<i>Disposizioni finali della modifica del 20 marzo 1981 (abrogate)</i>		149
<i>Disposizione finale della modifica del 7 ottobre 1983 (abrogata)</i>		149
<i>Disposizioni finali della modifica del 7 ottobre 1994</i>		149
<i>Disposizioni finali della modifica del 19 marzo 1999</i>		152
<i>Disposizioni finali della modifica del 23 giugno 2000</i>		152
<i>Disposizioni finali della modifica del 14 dicembre 2001</i>		153
<i>Disposizione finale della modifica del 19 dicembre 2003 (abrogata)</i>		153
<i>Disposizioni finali della modifica del 17 dicembre 2004</i>		153
<i>Disposizioni finali della modifica del 23 giugno 2006</i>		154
<i>Disposizioni finali della modifica del 6 ottobre 2006</i>		154

	<i>art.</i>	<i>p.</i>
<i>Disposizioni finali della modifica del 13 giugno 2008</i>		155
<i>Disposizione finale della modifica del 17 giugno 2011</i>		155
<i>Disposizioni finali della modifica del 17 giugno 2016</i>		155
<i>Disposizione finale della modifica del 18 dicembre 2020</i>		156
<i>Disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021</i>		156
<i>Disposizioni finali della modifica del 17 giugno 2022</i>		157

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Capo primo: Persone assicurate	1	159
A. Assoggettamento	1	159
B. Esenzioni dall'assicurazione	<i>1b</i>	160
C. Adesione all'assicurazione	5	161
I. Persone occupate all'estero da un datore di lavoro in Svizzera	5	161
II. Persone domiciliate in Svizzera che non sono assicurate in base a una convenzione internazionale	<i>5d</i>	161
III. Studenti senza attività lucrativa domiciliati all'estero	<i>5g</i>	162
IV. Persone senza attività lucrativa che accompagnano all'estero il loro coniuge assicurato	<i>5j</i>	163
Capo secondo: Contributi	6	163
A. Contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa	6	163
I. Contributi previsti sul reddito proveniente da un'attività dipendente	7	165
II. Contributi prelevati sul reddito proveniente da un'attività indipendente	17	169
1. In generale	17	169
2. Fissazione e determinazione dei contributi	22	171
B. Contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa	28	173
C. Riduzione e condono dei contributi delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e delle persone che non esercitano un'attività lucrativa	31	176
D. Contributi dei datori di lavoro	33	177
E. Riscossione dei contributi	34	177
I. In generale	34	177
II. Contributi paritari	<i>34d</i>	179
III. Pagamento di contributi arretrati e restituzione di contributi	39	181
IV. Interessi	<i>41bis</i>	181
F. Garanzia degli eredi	43	183
Capo terzo: Rendite e assegno per grandi invalidi	44	183
A. Diritto alla rendita	44	183
B. Rendite ordinarie	50	184

	<i>art.</i>	<i>p.</i>
C. Rendite straordinarie	55	195
D. Riscossione flessibile della rendita	55 ^{bis}	195
I. Rinvio della rendita	55 ^{bis}	195
II. Anticipazione della rendita	56	197
E. Calcolo anticipato della rendita	58	199
F. Assegno per grandi invalidi e mezzi ausiliari	66 ^{bis}	200
G. Rapporto con l'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni	66 ^{quater}	201
H. Disposizioni varie	67	201
I. Esercizio del diritto	67	201
II. Determinazione delle rendite	68	202
III. Determinazione dell'assegno per grandi invalidi	69 ^{bis}	202
IV. Disposizioni procedurali comuni	70	203
V. Pagamento della rendita e dell'assegno per grandi invalidi	71	203
VI. Ricupero e restituzione	77	205
VII. Esercizio del regresso contro i terzi responsabili (abrogato)	79 ^{quater}	205
Capo quarto: Organizzazione	80	205
A. Datori di lavoro	80	205
B. Casse di compensazione professionali	83	206
I. In generale	83	206
II. Casse di compensazione professionali paritetiche	88	207
III. Prestazione della garanzia	92	207
IV. Costituzione della cassa	98	208
V. Regolamento della cassa	100	209
VI. Comitato direttivo della cassa	102	209
VII. Gerente della cassa	106	210
VIII. Scioglimento della cassa di compensazione	107	211
C. Casse di compensazione cantonali	108	211
D. Casse di compensazione della Confederazione	110	212
I. Cassa di compensazione federale	110	212
II. Cassa svizzera di compensazione	113	212
E. Agenzie delle casse di compensazione	114	213
F. Affiliazione alle casse	117	213
I. Cassa competente a riscuotere i contributi	117	213
II. Cassa competente a fissare e a pagare le rendite	122	216
III. Disposizioni comuni	126	217
G. Compiti delle casse di compensazione	128	217
H. Numero AVS	133	220
I. Caratteristiche e assegnazione	133	220
II. Utilizzazione sistematica del numero AVS al di fuori dell'AVS	134 ^{bis}	222
H ^{bis} . Certificato di assicurazione e conto individuale	135 ^{bis}	223

	<i>art.</i>	<i>p.</i>
H ^{ter} . Sistemi d'informazione per l'esecuzione di convenzioni internazionali	141 ^{bis}	225
I. Sistema d'informazione destinato alla determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali	141 ^{bis}	225
II. Sistema d'informazione nell'ambito dell'assoggettamento assicurativo	141 ^{quater}	226
H ^{quater} . Sistema d'informazione per la trasmissione di richieste	141 ^{sexies}	226
H ^{quinquies} . Obbligo di comunicazione in caso di danni ai sistemi d'informazione	141 ^{septies}	227
J. Regolamento dei conti e dei pagamenti	142	227
I. Regolamento dei conti e dei pagamenti con le casse di compensazione	142	227
II. (abrogato)	145	228
III. Movimento di fondi delle casse di compensazione	147	228
IV. Contabilità delle casse di compensazione	150	229
V. Conservazione degli atti	156	230
K. Copertura delle spese di amministrazione	157	230
L. Revisione delle casse e controllo dei datori di lavoro	159	231
I. Revisione delle casse	159	231
II. Controllo dei datori di lavoro	162	232
III. Requisiti per l'ufficio di revisione e il capo revisore	164	233
IIIa. Spese di revisione delle casse e di controllo dei datori di lavoro ..	170	234
IV. Revisioni complementari e controlli	171	235
M. Responsabilità per i danni (abrogato)	172	235
N. Ufficio centrale di compensazione	174	235
O. Vigilanza della Confederazione	176	236
Capo quinto: Istituti di assicurazione (abrogato)	181	237
Capo sesto: Contenzioso	200	237
Capo settimo: Disposizioni diverse	205	238
Capo ottavo: Sussidi di costruzione alle casse e ad altre istituzioni per le persone anziane	215	242
Capo nono: Aiuti finanziari per la promozione dell'assistenza alle persone anziane	222	242
Capo decimo: Disposizioni finali	226	245
<i>Disposizione finale della modifica del 17 giugno 1985 (abrogata)</i>		245
<i>Disposizioni finali della modifica del 13 settembre 1995 (abrogate)</i>		245
<i>Disposizioni finali della modifica del 29 novembre 1995</i>		245
<i>Disposizioni finali della modifica del 16 settembre 1996 (abrogate)</i>		246
<i>Disposizioni finali della modifica del 27 aprile 1998</i>		246
<i>Disposizione derogatoria per gli anni di contribuzione 2000 e 2001 (abrogata)</i> ..		247
<i>Disposizioni finali della modifica del 1° marzo 2000 (abrogate)</i>		247

art. p.

<i>Disposizioni finali della modifica del 7 novembre 2007</i>	247
<i>Disposizioni finali della modifica del 17 ottobre 2007</i>	247
<i>Disposizione finale della modifica del 7 novembre 2007 (NPC)</i>	248
<i>Disposizioni finali della modifica del 24 settembre 2010</i>	248
<i>Disposizione finale della modifica del 21 settembre 2012</i>	248

Ordinanza 23 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG

Sezione 1: Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti	1	249
Sezione 2: Assicurazione per l'invalidità	6	250
Sezione 3: Indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità	7	250
Sezione 4: Disposizioni finali	10	251

Ordinanza concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF)

A. Disposizioni generali	1	252
B. Partecipazione all'assicurazione facoltativa	7	253
C. Recessione ed esclusione dall'assicurazione facoltativa	12	253
D. Contributi	13a	254
E. Rendite e indennità giornaliere	19	257
F. (abrogato)	22	257
G. (abrogato)	23	257
H. Disposizioni finali	25	258

Decreto federale sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nelle assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e per l'invalidità (DRif) 260 |

Ordinanza sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OR-AVS) 263 |

Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia (OMAV) 265 |

art. p.

Ordinanza sull'Ufficio centrale di compensazione (Ordinanza UCC)

Sezione 1: Disposizioni generali	1	270
Sezione 2: Rappresentanze svizzere	7	271
Sezione 3: Disposizioni sulla CFC	8	272
Sezione 4: Disposizioni sulla CAF-CFC	11	272
Sezione 5: Disposizioni finali	18	273

Ordinanza sulle aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione nell'AVS

274

Ordinanza sui sussidi per le spese di amministrazione destinati alle casse cantonali di compensazione dell'AVS

Sezione 1: Diritto ai sussidi	1	275
Sezione 2: Calcolo dei sussidi	2	275
Sezione 3: Disposizioni finali	5	276

Legge federale sull'istituto amministratore dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione)

Sezione 1: Forma giuridica, sede e compito	1	277
Sezione 2: Amministrazione del patrimonio, negozi giuridici e responsabilità	3	278
Sezione 3: Organizzazione	6	278
Sezione 4: Personale	11	281
Sezione 5: Conti, spese di amministrazione, relazione sulla gestione e imposte	13	281
Sezione 6: Vigilanza	18	283
Sezione 7: Disposizioni finali	19	283

p.

Appendici

Appendice 1	Contributi	287
	a. Compendio	287
	b. Indipendenti	288
	c. Persone senza attività lucrativa	289
Appendice 2	Evoluzione dei contributi	290
	a. Persone che esercitano un'attività lucrativa	290
	b. Persone senza attività lucrativa	291
	c. Dettagli: Indipendenti	292
	d. Dettagli: Persone senza attività lucrativa	293
Appendice 3	Calcolo della rendita	294
	a. Fattori di rivalutazione	294
	b. Scala delle rendite 44	295
	c. Evoluzione dell'età di pensionamento e della rendita	296
Appendice 4	Convenzioni internazionali	297
Appendice 5	Altri compiti affidati alle casse	298
Appendice 6	Direttive amministrative dell'UFAS	303
	a. Abbreviature	303
	b. LPGA	305
	c. LAVS	306
	d. OAVS	311
Appendice 7	Opuscoli del Centro d'informazione	316
Appendice 8	Links relativi all'AVS	318
	Indice delle materie	319
	Indicazioni per l'uso	352

Elenco delle abbreviature

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AELS	Associazione europea di libero scambio
AFam	Assegni familiari
AFF	Amministrazione federale delle finanze
AI	Assicurazione per l'invalidità
ALC	Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681)
art.	articolo
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Boll.Uff.	Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale (N) risp. del Consiglio degli Stati (S)
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210)
cfr.	confronta
CI	conto individuale
CO	LF del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, RS 220)
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101; p. 29)
CP	Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0)
CPC	Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, RS 272)
CPP	Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, RS 312.0)
cpv.	capoverso
DCF	Decreto del Consiglio federale
DF	Decreto federale
DFE	Dipartimento federale delle finanze
DFI	Dipartimento federale dell'interno
disp.fin.	disposizione finale
disp.trans.	disposizione transitoria
DPA	LF del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (RS 313.0)
DRif	DF del 4 ottobre 1962 sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nelle assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e per l'invalidità (RS 831.131.11; p. 260)
DTF	Decisione del Tribunale federale
ecc.	eccetera
FF	Foglio federale
fr.	franchi
IPG	Indennità per perdita di guadagno

Cronaca

	atto legislativo nuovo/modificato	del	in vigore dal	RU
	LAVS	20.12.1946	01.01.1948	1947 843
	OAVS	01.11.1947	01.01.1948	1947 1185
1	LAVS	31.01.1949	01.02.1949	1949 94
2	LAVS (1 ^a revisione dell'AVS)	21.12.1950	01.01.1951	1951 389
2a	LAVS (correzione)	06.03.1952	01.01.1951	1952 288
3	OAVS	20.04.1951	01.01.1951	1951 392
4	OAVS	13.10.1951	01.01.1952	1951 996
5	LAVS	01.02.1952	01.12.1952	1952 919
6	LAVS [LIPG]	25.09.1952	01.01.1953	1952 1050
7	LAVS (2 ^a revisione dell'AVS)	30.09.1953	01.01.1954	1954 102
8	LAVS [LFE]	23.12.1953	01.01.1954	1954 455
9	OAVS	30.12.1953	01.01.1954	1954 110
10	LAVS (3 ^a revisione dell'AVS)	22.12.1955	01.01.1956	1956 707
11	LAVS (4 ^a revisione dell'AVS)	21.12.1956	01.01.1957	1957 275
12	OAVS	10.05.1957	01.01.1957	1957 422
13	LAVS [LAI]	19.06.1959	01.01.1960	1959 845
14	LAVS	19.06.1959	01.01.1960	1959 872
15	LAVS	19.06.1959	01.01.1960	1959 1397
16	LAVS	01.12.1959	01.01.1960	1959 1679
17	OAVS	05.02.1960	01.01.1960	1960 242
	OAF	26.05.1961	01.06.1961	1961 439
18	LAVS (5 ^a revisione dell'AVS)	23.03.1961	01.07.1961	1961 513
19	OAVS	04.07.1961	01.07.1961	1961 517
20	LAVS	23.03.1961	01.01.1962	1961 513
21	OAVS	04.07.1961	01.01.1962	1961 517
	DRif	04.10.1962	01.01.1963	1963 37
22	LAVS (6 ^a revisione dell'AVS)	19.12.1963	01.01.1964	1964 278
23	OAVS	03.04.1964	01.01.1964	1964 324
24	OAF	03.04.1964	01.01.1964	1964 329
25	LAVS [LPC]	19.03.1965	01.01.1966	1965 543
26	LAVS	21.12.1965	01.01.1966	1965 1258
27	OAVS	19.11.1965	01.01.1966	1965 1024
28	OAVS	19.11.1965	01.01.1967	1965 1024
29	LAVS [LAI]	05.10.1967	01.01.1968	1968 41
30	OAVS	29.08.1967	01.01.1968	1967 1203
31	OAF	15.01.1968	01.01.1968	1968 43
32	LAVS (7 ^a revisione dell'AVS)	04.10.1968	01.01.1969	1969 120
33	OAVS	23.12.1968	01.01.1969	1969 81
34	OAVS	10.01.1969	01.01.1969	1969 135

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

del 6 ottobre 2000 (RS 830.1)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 112 capoverso 1, 114 capoverso 1 e 117 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.);

visto il rapporto di una commissione del Consiglio degli Stati del 27 settembre 1990^A; visti i pareri del Consiglio federale del 17 aprile 1991^B, del 17 agosto 1994^C e del 26 maggio 1999^D; visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 26 marzo 1999^E,

A FF 1991 II 178.

B FF 1991 II 766.

C FF 1994 V 897.

D Non pubblicato nel FF; cfr. Boll.Uff. 1999 N 1241 e 1244. E FF 1999 3896.

decreta:

Capitolo 1 Campo d'applicazione

Art. 1 Scopo e oggetto

La presente legge coordina il diritto delle assicurazioni sociali della Confederazione e a tal fine:

- a. definisce principi, nozioni e istituti del diritto delle assicurazioni sociali;^A
- b. definisce le norme di una procedura uniforme e disciplina il contenzioso nell'ambito delle assicurazioni sociali;^B
- c. armonizza le prestazioni;^C
- d. disciplina il diritto di regresso delle assicurazioni sociali contro terzi.^D

A LPGA 3–26.

B LPGA 27–62.

C LPGA 63–71.

D LPGA 72–75.

Art. 2 Campo d'applicazione e rapporto tra la parte generale e le singole leggi sulle assicurazioni sociali

Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.

V. LAVS 1.

Capitolo 2 Definizione delle nozioni generali

Art. 3 Malattia

¹ È considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro.¹⁷²

² Sono considerate infermità congenite le malattie presenti a nascita avvenuta.

Art. 4¹⁷² Infortunio

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.

Art. 5 Maternità

La maternità comprende la gravidanza, il parto e la successiva convalescenza della madre.

Art. 6 Incapacità al lavoro

È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale.¹⁷² In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività.

Art. 7¹⁷² Incapacità al guadagno

¹ È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

² Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile.²⁰⁰

Art. 8 Invalidità

¹ È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

² Gli assicurati minorenni senza attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che probabilmente provocherà un'incapacità al guadagno totale o parziale.¹⁷²

³ Gli assicurati maggiorenni che prima di subire un danno alla salute fisica, mentale o psichica non esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può ragionevol-

Ordinanza

sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)

dell'11 settembre 2002 (RS 830.11)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 81 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA),

ordina:

Capitolo 1 Disposizioni concernenti le prestazioni

Sezione 1 Garanzia d'impiego appropriato

(art. 20 LPGA)

Art. 1

¹ Se per garantire l'impiego appropriato conformemente all'articolo 20 LPGA o alle disposizioni delle singole leggi le prestazioni pecuniarie non sono versate al beneficiario e questi è sottoposto a curatela generale secondo l'articolo 398 del Codice civile (CC), esse sono versate al curatore oppure a una persona o un'autorità da esso designata.²⁸¹

^{1bis} Se il beneficiario è sottoposto a uno dei generi di curatela di cui agli articoli 393–397 CC, le prestazioni pecuniarie sono versate al curatore oppure a una persona o un'autorità da esso designata soltanto se il curatore è stato incaricato di amministrarle mediante un titolo avente forza di giudicato o se l'autorità di protezione degli adulti competente ne ordina il versamento al curatore.²⁸¹

² Se per garantire l'impiego appropriato conformemente all'articolo 20 LPGA o alle singole leggi le prestazioni pecuniarie sono versate a un terzo o a un'autorità che ha un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assiste continuamente, esso è tenuto a:

- a. utilizzare le prestazioni pecuniarie esclusivamente per il sostentamento del beneficiario e delle persone a suo carico;
- b. rendere conto all'assicuratore, su sua richiesta, dell'utilizzazione delle prestazioni pecuniarie.

Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)³⁰³

del 20 dicembre 1946 (RS 831.10)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 112 capoverso 1 della Costituzione federale;³⁰³

visti i messaggi del Consiglio federale del 24 maggio, del 29 maggio e del 24 settembre 1946,^A

^A FF 1946 II 349; il messaggio del 24 settembre 1946 non è pubblicato in italiano.

decreta:

Parte prima: Assicurazione

Capo primo: Applicabilità della LPGA¹⁶¹

Art. 1^{A 161}

¹ Le disposizioni della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti disciplinata in questa prima parte^B, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

² Ad eccezione degli articoli 32 e 33 la LPGA non è applicabile alla concessione di sussidi per l'assistenza alle persone anziane (art. 101^{bis}).¹⁶²

^A Cfr. LPGA 2.

^B LAVS 1–95a.

Capo primo *a*:^A Persone assicurate¹⁶¹

Art. 1a^{B 161} Assicurazione obbligatoria^C

¹ Sono assicurati in conformità della presente legge:¹¹⁹

- a. le persone fisiche domiciliate in Svizzera;¹¹⁹
- b. le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa nella Svizzera;
- c. I cittadini svizzeri che lavorano all'estero:^{D 145}
 1. al servizio della Confederazione;
 2. al servizio di organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede e che sono considerate come datori di lavoro ai sensi dell'articolo 12;^E

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)⁴²

del 31 ottobre 1947 (RS 831.101)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 81 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);¹⁶⁴

visto l'articolo 154 capoverso 2 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS),

*ordina:*⁶⁹

Capo primo: Persone assicurate

A. Assoggettamento¹⁴⁹

Art. 1²⁸⁶ Cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio di un'organizzazione internazionale

Il Comitato internazionale della Croce Rossa è un'organizzazione internazionale considerata datore di lavoro ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera c numero 2 LAVS ma solo nella misura prevista all'articolo 12a dell'Accordo del 19 marzo 1993^A tra il Consiglio federale svizzero e il Comitato internazionale della Croce Rossa per determinare lo statuto giuridico del Comitato in Svizzera.

^A RS 0.192.122.50.

Art. 1a¹⁴⁹ Cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio di un'organizzazione privata di assistenza

¹ Si intendono per organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione secondo l'articolo 1a capoverso 1 lettera c numero 3 LAVS, le organizzazioni con le quali esiste una relazione contrattuale regolare come un contratto di programma o che ricevono sussidi regolari dalla Direzione dello sviluppo e della Cooperazione (DSC), comprese quelle sostenute tramite UNITE.¹⁶⁴

² L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)³⁰⁵ allestisce in collaborazione con la DSC la lista delle organizzazioni interessate.

Ordinanza 23

sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG

del 12 ottobre 2022 (RS 831.108)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9^{bis}, 10 capoverso 1 e 33^{ter} della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);

visto l'articolo 3 capoverso 1 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI);

visti gli articoli 16a capoverso 2, 16f capoverso 1 e 27 capoverso 2 della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG),

ordina:

Sezione 1 Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 1 Tavola scalare dei contributi

I limiti della tavola scalare dei contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono stabiliti come segue:

	Franchi
a. limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LAVS	58 800
b. limite inferiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LAVS	9 800

Art. 2 Contributo minimo delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e delle persone senza attività lucrativa

¹ Il limite del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente secondo l'articolo 8 capoverso 2 LAVS è fissato a 9700 franchi.

² Il contributo minimo per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente secondo l'articolo 8 capoverso 2 LAVS e per le persone senza attività lucrativa secondo l'articolo 10 capoverso 1 LAVS è fissato a 422 franchi all'anno. Nell'assicurazione facoltativa il contributo minimo secondo l'articolo 2 capoversi 4 e 5 LAVS è di 844 franchi all'anno.

Art. 3 Rendite ordinarie

¹ L'importo minimo della rendita completa di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoverso 5 LAVS è fissato a 1225 franchi.

Ordinanza concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF)¹⁵¹

del 26 maggio 1961 (RS 831.111)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 81 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);¹⁶⁶

visto l'articolo 154 capoverso 2 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);

visto l'articolo 86 capoverso 2 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI),

ordina:

A. Disposizioni generali

Art. 1¹⁵⁴

Art. 2¹⁵¹ Cassa di compensazione e Ufficio AI

L'applicazione dell'assicurazione facoltativa è di competenza della Cassa svizzera di compensazione (detta qui di seguito «Cassa di compensazione») e dell'Ufficio AI per gli assicurati all'estero.

Art. 3²¹⁵ Competenze delle rappresentanze svizzere

Le rappresentanze svizzere sostengono l'applicazione dell'assicurazione facoltativa. Se necessario fanno da tramite tra gli assicurati e la Cassa di compensazione e possono essere consultate segnatamente per trattare gli affari della loro circoscrizione consolare menzionati qui di seguito:

- a. fornire informazioni sull'assicurazione facoltativa;
- b. ricevere le dichiarazioni di partecipazione all'assicurazione facoltativa e trasmetterle alla Cassa di compensazione;
- c. collaborare all'istruzione in caso di richiesta di prestazioni dell'AVS e dell'AI;
- d. confermare e trasmettere i certificati di vita e di stato civile alla Cassa di compensazione;
- e. trasmettere la corrispondenza agli assicurati.

Art. 4²¹⁵

Decreto federale sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nelle assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e per l'invalidità (DRif)⁴⁰

del 4 ottobre 1962 (RS 831.131.11)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 34^{quater} della Costituzione federale^A;

visto la convenzione del 28 luglio 1951^B sullo statuto dei rifugiati;

visto il messaggio del Consiglio federale del 19 gennaio 1962,

^A Questa disposizione corrisponde agli articoli 111 e 112 Cost. (p. 29).

^B RS 0.142.30.

decreta:

Art. 1¹²⁵ Rifugiati in Svizzera 1. Diritto alle rendite

¹ I rifugiati con domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto alle rendite ordinarie dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti come anche alle rendite ordinarie e agli assegni per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri. Chiunque riceva una rendita deve adempiere personalmente alla condizione del domicilio e della dimora abituale in Svizzera.

² I rifugiati con domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto alle rendite straordinarie dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, come anche dell'assicurazione per l'invalidità, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri quando, immediatamente prima della data a contare dalla quale essi chiedono la rendita, hanno risieduto ininterrottamente in Svizzera per un periodo di cinque anni.

Art. 2¹²⁵ 2. Diritto ai provvedimenti d'integrazione dell'AI

¹ I rifugiati che esercitano un'attività lucrativa ed hanno domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione dell'assicurazione invalidità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri quando, immediatamente prima dell'invalidità, hanno pagato contributi.

² Le persone senza attività lucrativa e i figli minorenni con domicilio e dimora abituale in Svizzera in qualità di rifugiati hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione dell'assicurazione invalidità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri quando, immediatamente prima dell'invalidità hanno risieduto ininterrottamente per almeno un anno in Svizzera. Hanno inoltre diritto a detti provvedimenti i minorenni con domicilio e dimora abituale in Svizzera che vi sono nati invalidi, oppure che vi risiedono ininterrottamente dalla nascita.

Ordinanza sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OR-AVS)¹⁶⁹

del 29 novembre 1995 (RS 831.131.12)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 81 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);¹⁶⁸

visto l'articolo 154 capoverso 2 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS),

ordina:

Art. 1 Principio

¹ Gli stranieri originari di Paesi con i quali non è stato concluso alcun accordo, nonché i loro superstiti, possono chiedere il rimborso dei contributi pagati all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, conformemente alle disposizioni che seguono, se questi contributi sono stati pagati complessivamente per almeno un anno intero e non danno origine ad un diritto alla rendita.

² Determinante è la cittadinanza al momento della domanda di rimborso.

Art. 2¹⁶⁹ Momento del rimborso

¹ Il rimborso dei contributi può essere chiesto appena l'interessato non è più affiliato all'assicurazione, presumibilmente in modo definitivo, ed egli stesso nonché il suo coniuge e i suoi figli d'età inferiore ai 25 anni non abitano più in Svizzera.

² Qualora figli maggiorenni d'età inferiore ai 25 anni rimangano in Svizzera, il rimborso dei contributi può nondimeno essere chiesto se tali figli hanno concluso la loro formazione.

Art. 3 Diritto dei superstiti

In caso di decesso il diritto al rimborso spetta alla vedova o al vedovo. Qualora il decesso non dia diritto ad una rendita per vedovi, gli orfani possono chiedere il rimborso.

Art. 4 Ammontare del rimborso

¹ Sono rimborsati soltanto i contributi effettivamente pagati. Non sono concessi interessi; è salvo l'articolo 26 capoverso 2 LPGA.¹⁶⁸

² Nei casi di cui all'articolo 29^{quinquies} capoverso 3 lettera c LAVS, la domanda di rimborso dà luogo a una ripartizione dei redditi. Determinanti per la fissazione del-

Ordinanza

sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia (OMAV)

del 28 agosto 1978 (RS 831.135.1)

Il Dipartimento federale dell'interno,

visto l'articolo 66^{ter} dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS),

ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza definisce il diritto degli assicurati all'assegnazione di mezzi ausiliari conformemente all'articolo 43^{ter}A della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

A Attualmente LAVS 43^{quater}.

Art. 2 Diritto ai mezzi ausiliari¹¹¹

¹ I beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in Svizzera che hanno bisogno di mezzi ausiliari per adempiere le mansioni consuete, per spostarsi, per stabilire contatti con l'ambiente o ampliare la propria autonomia, hanno diritto alle prestazioni citate nella lista allegata. Tale lista definisce in modo esaustivo la natura e la portata delle prestazioni per ogni singolo mezzo ausiliario.

² Nella misura in cui la lista non dispone in altro modo, l'assicurazione paga un contributo alle spese del 75 per cento del prezzo netto.¹¹¹

Art. 3³⁰⁸ Inizio e fine del diritto

Il diritto alle prestazioni inizia al più presto il primo giorno del mese a partire dal quale è percepita la totalità della rendita di vecchiaia, al più tardi con il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS. Esso si estingue allorché le condizioni non sono più adempite.

Art. 4⁷⁶ Diritto ai mezzi ausiliari nel caso di una precedente consegna tramite l'AI

I beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in svizzera, assegnatari di mezzi ausiliari o di sussidi per le spese ai sensi degli articoli 21 e 21^{bis} della legge sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)^A nel momento in cui nasce il diritto a una rendita AVS continuano ad averne diritto nella medesima misura fintanto che le condizioni determinanti sono adempite e salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza.

Ordinanza sull'Ufficio centrale di compensazione (Ordinanza UCC)

del 3 dicembre 2008 (RS 831.143.32)

Il Dipartimento federale delle finanze,

visti gli articoli 110 capoverso 2, 113 capoverso 2 e 175 capoverso 1 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS);
visto l'articolo 43 capoverso 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI);

visti gli articoli 15 capoverso 4 e 23 capoverso 2 dell'ordinanza sugli assegni familiari (OAFam);

d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri e con il Dipartimento federale dell'interno,

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1²⁵⁸ Composizione

¹ L'Ufficio centrale di compensazione (UCC) è una divisione principale dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF).

² Esso si compone delle unità seguenti: Finanze e Registri centrali (FRC), Cassa federale di compensazione (CFC) con la Cassa di compensazione per assegni familiari (CAF-CFC), Cassa svizzera di compensazione (CSC) e Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). Queste unità sono appoggiate dagli stati maggiori e dai servizi di sostegno dell'UCC.

³ Sempreché le leggi federali o le ordinanze facciano riferimento all'UCC, quest'ultimo designa l'unità FRC, a eccezione delle disposizioni seguenti:

- a. articoli 113 capoverso 1 e 211 OAVS;
- b. articolo 43 OAI;
- c. articolo 9 dell'ordinanza del 2 dicembre 1996^A concernente l'amministrazione dei fondi di compensazione dell'AVS, dell'AI e delle IPG;
- d. articolo 9 capoverso 3 dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DF).

^A Questa ordinanza è abrogata.

Ordinanza sulle aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione nell'AVS

del 19 ottobre 2011 (RS 831.143.41)

Il Dipartimento federale dell'interno,

visto l'articolo 157 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS),

ordina:

Art. 1

I contributi alle spese d'amministrazione prelevati dalle casse di compensazione conformemente all'articolo 69 capoverso 1 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) non devono superare il cinque per cento della somma dei contributi dovuti dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, dalle persone i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi o dalle persone che non esercitano un'attività lucrativa.

Art. 2

L'ordinanza del 21 ottobre 2009^A sulle aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione nell'AVS è abrogata.

^A RU 2009 5333.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012. È applicabile per la prima volta ai contributi dovuti per l'anno 2012.

Ordinanza sui sussidi per le spese di amministrazione destinati alle casse cantonali di compensazione dell'AVS

del 21 ottobre 2009 (RS 831.143.42)

Il Dipartimento federale dell'interno,

visto l'articolo 158 capoverso 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS),

ordina:

Sezione 1 Diritto ai sussidi

Art. 1

Le casse cantonali di compensazione ricevono dal Fondo di compensazione AVS sussidi annui calcolati in funzione della forza contributiva dei loro affiliati e per gli affiliati che non esercitano un'attività lucrativa e versano il contributo minimo annuo.

Sezione 2 Calcolo dei sussidi

Art. 2 Sussidi calcolati in funzione della forza contributiva degli affiliati

¹ La forza contributiva di una cassa di compensazione è calcolata in base al contributo AVS/AI/IPG medio di tutti i suoi affiliati.

² L'importo dei sussidi è graduato come segue:

Contributo AVS/AI/IPG medio per affiliato (in franchi)	Sussidio (in franchi)
fino a 9 999	600 000
da 10 000 a 10 499	550 000
da 10 500 a 10 999	500 000
da 11 000 a 11 499	450 000
da 11 500 a 11 999	400 000
da 12 000 a 12 499	350 000
da 12 500 a 12 999	300 000

Legge federale sull'istituto amministratore dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione)

del 16 giugno 2017 (RS 830.2)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 59 capoverso 4, 61 capoverso 4, 112 capoverso 1 e 116 capoversi 3 e 4 della Costituzione federale (Cost.);

visto il messaggio del Consiglio federale del 18 dicembre 2015,^A

A FF 2016 255.

decreta:

Sezione 1 Forma giuridica, sede e compito

Art. 1 Forma giuridica e sede

¹ Per l'amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG è costituito un istituto federale di diritto pubblico dotato di personalità giuridica.²⁶⁵

² L'istituto si organizza autonomamente in quanto la presente legge non disponga altrimenti, e tiene una contabilità propria.²⁶⁵

³ Esso è gestito secondo i principi dell'economia aziendale.²⁶⁵

⁴ Il Consiglio federale ne stabilisce la sede.^A

⁵ L'istituto è iscritto nel registro di commercio con la denominazione «compenswiss (Ausgleichsfonds AHV/IV/EO)» / «compenswiss (Fonds de compensation AVS/AI/APG)» / «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» / «compenswiss (Fonds da compensaziun AVS/AI/UCG)»,²⁶⁵

A L'istituto «compenswiss» ha sede a Ginevra (art. 1 dell'O sull'avvio dell'attività dell'istituto «compenswiss [Fondi di compensazione AVS/AI/IPG]», RS 830.21).

Art. 2²⁶⁵ Compito

L'istituto amministra i fondi di compensazione seguenti:

- a. il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Fondo di compensazione AVS) di cui all'articolo 107 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
- b. il Fondo di compensazione dell'assicurazione per l'invalidità (Fondo di compensazione AI) di cui all'articolo 79 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI);

c. Persone senza attività lucrativa

Base^A	AVS	AI	IPG	Totale
fr.	fr.	fr.	fr.	fr.
meno di 340000	422	68	24	514
340000	504.60	85.20	25	614.80
390000	591.60	99.20	30	720.80
440000	678.60	113.20	35	826.80
490000	765.60	127.20	40	932.80
540000	852.60	141.20	45	1038.80
590000	939.60	155.20	50	1144.80
640000	1026.60	169.20	55	1250.80
690000	1113.60	183.20	60	1356.80
740000	1200.60	197.20	65	1462.80
790000	1287.60	211.20	70	1568.80
840000	1374.60	225.20	75	1674.80
890000	1461.60	239.20	80	1780.80
940000	1548.60	253.20	85	1886.80
990000	1635.60	267.20	90	1992.80
1040000	1722.60	281.20	95	2098.80
1090000	1809.60	295.20	100	2204.80
1140000	1896.60	309.20	105	2310.80
1190000	1983.60	323.20	110	2416.80
1240000	2070.60	337.20	115	2522.80
1290000	2157.60	351.20	120	2628.80
1340000	2244.60	365.20	125	2734.80
1390000	2331.60	379.20	130	2840.80
1440000	2418.60	393.20	135	2946.80
1490000	2505.60	407.20	140	3052.80
1540000	2592.60	421.20	145	3158.80
1590000	2679.60	435.20	150	3264.80
1640000	2766.60	449.20	155	3370.80
1690000	2853.60	463.20	160	3476.80
1740000	2940.60	477.20	165	3582.80
per ogni 50000 supplementari	130.50	21	7.50	159
8740000 e oltre	21100	3400	1200	25700

^A Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 (LAVS 10, OAVS 28; LAI 3^{1bis}, OAI 1^{1bis} II; LIPG 27 II per. 4, OIPG 36 II).

Appendice 2: Evoluzione dei contributi

a. Persone che esercitano un'attività lucrativa

	Salariati ^A				Indipendenti			
	AVS %	AI %	IPG %	totale %	AVS %	AI %	IPG %	totale ^B %
1948– 1959	4,0	–	–	4,0	4,0	–	–	4,0
1960– 1967	4,0	0,4	0,4	4,8	4,0	0,4	0,4	4,8
1968	4,0	0,5	0,4	4,9	4,0	0,5	0,4	4,9
1969– 1972	5,2	0,6	0,4	6,2	4,6	0,6	0,4	5,6
1973– 61975	7,8	0,8	0,4	9,0	6,8	0,8	0,4	8,0
71975– 1978	8,4	1,0	0,6	10,0	7,3	1,0	0,6	8,9
1979– 1987	8,4	1,0	0,6	10,0	7,8	1,0	0,6	9,4
1988– 1994	8,4	1,2	0,5	10,1	7,8	1,2	0,5	9,5
1995– 2010	8,4	1,4	0,3	10,1	7,8	1,4	0,3	9,5
2011– 2015	8,4	1,4	0,5	10,3	7,8	1,4	0,5	9,7
2016– 2019	8,4	1,4	0,45	10,25	7,8	1,4	0,45	9,65
2020	8,7	1,4	0,45	10,55	8,1	1,4	0,45	9,95
2021–	8,7	1,4	0,5	10,6	8,1	1,4	0,5	10,0

^A I contributi sono a carico per metà del datore di lavoro e per metà del lavoratore (cfr. LAVS 5 I e 13).

^B Contributi massimi (dettagli 2020–2022, v. appendice 2c [p. 292]).